



TRIBUNALE DI ENNA

REP. n. 2033/2015
C/04- n. 679/2015

Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott.ssa Marika Motta	Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera	Giudice
dott. Davide G.P. Capizzello	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del procedimento n. 3/2014 R.G. avente ad oggetto il concordato preventivo formulato da Giudice Industria Confezioni s.p.a. in liquidazione;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 luglio 2015;
udito il relatore, dott. Davide G.P. Capizzello;
letta la proposta di concordato;
lette le relazioni del commissario giudiziale;
viste le dichiarazioni di voto espresse all'udienza del 22 luglio;
rilevato che è decorso il termine previsto dall'art. 178 r.d. n. 267/1942;
rilevato che è stata regolarmente comunicata la data della fissazione dell'udienza sopra menzionata, ai sensi dell'art. 180 r.d. n. 267/1942;
letto il parere del Commissario Giudiziale, depositato il 2.7.2015, ove veniva espresso un parere favorevole all'omologa del concordato preventivo, le cui motivazioni, per brevità, sono contenute appunto nel detto parere;
rilevato che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 r.d. n. 267/1942;
rilevato che alla scorsa udienza non sono sorte contestazioni, e che pertanto debba procedersi alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione;
rilevato che i creditori sono stati tutti posti nella condizione di esprimere il loro voto, e che sono stati resi edotti del contenuto e degli esiti della proposta concordataria;

ritenuto che *“in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato”* (Cass. Civ., sez. I, 6.11.2013 n. 24970), e che peraltro *“il tribunale è privo del potere di valutare di ufficio il merito della proposta di concordato preventivo, in quanto tale potere appartiene ai creditori, così che solo il caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa”* (Cass. Civ., sez. I, 26.9.2013 n. 22083);

ritenuto, inoltre, che, nel caso di specie, trattandosi di concordato c.d. liquidatorio, la finalità della procedura è limitata esclusivamente alla maggiore soddisfazione possibile dei creditori, come da proposta e dal correlativo parere presenti in atti, e che *“il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei creditori sulla proposta di concordato liquidatorio implica la formazione di una sorta di vincolo contrattuale: anche le concrete modalità di esecuzione del piano (compresa la scelta del soggetto cessionario e le modalità di liquidazione previste dal debitore), in quanto parte integrante dell'accordo, sono insindacabili in quanto "contrattualizzate". Ne deriva che, una volta che la proposta formulata dal debitore si riveli irrealizzabile, al Tribunale non è consentito dettare modalità di liquidazione sostitutive, ma si deve procedere alla dichiarazione di rigetto della domanda”* (Trib. Arezzo, 19.12.2014);

ritenuto che *“in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il*

controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (Cass. Civ., Sez. Unite, 23.1.2013 n. 1521);

ritenuto che, in considerazione dell'ampia maggioranza raggiunta in sede di votazione – ha votato favorevolmente una quota pari al 95,058% dei voti ammessi – i creditori risultano essere favorevoli alla proposta di concordato, e ne chiedono anche essi la omologazione;

ritenuto che, pertanto, la proposta di concordato è stata ritenuta complessivamente positiva dai creditori, e da questi accettata;

ritenuto che non sono state proposte opposizioni;

ritenuto che l'art. 182 r.d. n. 267/1942 prevede, in caso di omologazione della proposta di concordato, la nomina di un liquidatore e di un comitato composto da 3 o 5 creditori per assistere alle operazioni di liquidazione;

ritenuto che appare opportuno che il Commissario Giudiziale già nominato debba continuare a vigilare sulle operazioni, d'ora in poi dirette, come detto, dal nominando liquidatore e dal sopra menzionato comitato;

ritenuto di dover nominare un comitato composto da 3 membri, e che alla nomina effettiva degli stessi membri si debba procedere nelle forme di cui all'artt. 40 e 41 r.d.

n. 267/1942;

ritenuto di dover nominare un liquidatore, nelle forme di cui agli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 r.d. n. 267/1942, ferma sempre la vigilanza del Commissario Giudiziale già nominato, in quanto, secondo costante giurisprudenza, *“in tema di concordato preventivo, l'art. 185 l. fall. attribuisce il potere di sorveglianza dell'esecuzione del concordato esclusivamente al commissario giudiziale, come si evince dal richiamo di tale norma al solo comma 2 dell'art. 136 l. fall., e non anche al primo, che prevede un potere di sorveglianza sulla procedura anche del giudice delegato; da ciò consegue che l'intervento di quest'ultimo risulta limitato e che ogni potere inerente alla gestione effettiva, incluso quello relativo alla nomina dei professionisti, spetti esclusivamente al liquidatore, alla stessa stregua di quanto previsto per i poteri del curatore in sede fallimentare”* (Cass. Civ., sez. I, 15.7.2011 n. 15699).

ritenuto che, alla luce delle superiori motivazioni, il concordato debba essere omologato;

ritenuto che, non essendo stata proposta alcuna opposizione, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che restano a carico delle debitrice proponente;

P.Q.M.

visti gli artt. 177, 180 e 182 r.d. n. 267/1942

omologa il concordato preventivo proposto da Giudice Industria Confezioni s.p.a. in liquidazione, secondo le modalità di cui alla proposta concordataria;

nomina liquidatore l'Avv. Nunzio Mauro Incardone, con studio in Enna, Via Roma 135;

rileva, per quanto disposto dall'art. 28 r.d. n. 267/1942, come modificato dal d.l. 20 giugno 2015 n. 83:

- che il predetto professionista non risulta aver svolto l'incarico di commissario giudiziale in procedure di concordato relative al medesimo debitore e di non essere stato unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione;

- che il predetto professionista è in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter r.d. n. 267/1942;

dispone che il comitato di tre membri, come spiegato in motivazione, venga nominato, in tempi brevissimi, secondo le modalità di cui agli artt. 40 e 41 r.d. n. 267/1942; ammonisce il già nominato Commissario Giudiziale Avv. Gianfranco Romeo a vigilare sull'operato del liquidatore e del nominando comitato.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto alla debitrice e al Commissario Giudiziale, affinché questi provveda a darne notizia ai creditori; il decreto deve essere pubblicato a norma dell'art. 17 r.d. n. 267/1942.

Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale il 17 dicembre 2015

Il Giudice relatore
dott. Davide G.P. Capizzello

Il Presidente
dott.ssa Marika Motta

Depositato nella
Cancelleria del Tribunale oggi

18/12/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Simone Lentini